

Newsletter n. 3 del 30 Gennaio 2021

1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Dal MID le linee guida per la scadenza del 28 FEBBRAIO 2021

Il **28 febbraio 2021**, come stabilito dal **Decreto Legge n. 76/2020** (c.d. "*Decreto Semplificazione e innovazione digitale*"), convertito dalla **Legge n. 120/2020**, è la data in cui le Pubbliche amministrazioni devono:

- integrare nei propri sistemi informativi **SPID** (*Sistema Pubblico di Identità Digitale*) e **CIE** (*Carta d'Identità Elettronica*) come **unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali**;
- integrare la piattaforma **pagopa** nei sistemi di incasso **per la riscossione delle proprie entrate**;
- avviare i progetti di trasformazione digitale necessari **per rendere disponibili i propri servizi sull'App IO**.

Il **Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (MID)** ha predisposto un'apposita pagina sul proprio sito istituzionale dalla quale è possibile accedere alle risorse e alle informazioni operative più aggiornate sui temi: **Fondo innovazione e ciclo di incontri**.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata clicca qui.](#)

2. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA DIGITALIZZAZIONE

Sono **7.246 i Comuni** che hanno richiesto di accedere al **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** gestito dalla Ministra Paola Pisano per sostenere finanziariamente le amministrazioni nei processi di modernizzazione.

Si tratta di un numero rilevante che rappresenta il **92% del totale dei Comuni** che sono 7.903.

I Comuni italiani si avviano quindi verso la digitalizzazione, come prevede la Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»), adottando l'identità digitale **SPID** e la Carta d'identità elettronica per consentire l'accesso ai servizi, integrando la piattaforma **pagopa** per i pagamenti elettronici e avviando la migrazione dei servizi nell'applicazione **IO**, per favorirne l'utilizzo anche da smartphone.

Le risorse messe a disposizione degli Enti **ammontano a 43 milioni su un totale di 50 milioni dell'intero Fondo**, che con l'ultima legge di bilancio è diventato strutturale.

Le quote, assegnate ai Comuni in base alla popolazione residente, verranno erogare in due tranches, dopo la verifica dello stato di avanzamento dei processi di digitalizzazione: la prima, pari al 20%, per le attività concluse entro il 28 febbraio 2021; la seconda, per il restante 80%, entro il 31 dicembre 2021 a verifica delle attività avvenute.

La maggioranza dei Comuni, esattamente 5.560, ha richiesto di accedere al Fondo aderendo all'Avviso Pubblico promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale il 15 dicembre 2020 e gestito da PagoPa S.p.A, in convenzione con l'Agenda per l'Italia digitale (AgID) e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Gli altri 1.686 Comuni hanno accesso al Fondo avendo aderito a specifici accordi regionali per la messa in atto dei processi.

Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento si sono fatte promotrici di iniziative per agevolare le amministrazioni comunali dei loro territori ad adottare ed integrare le piattaforme abilitanti SPID, pagoPA e AppIO.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui contributi ai Comuni per la digitalizzazione clicca qui.](#)

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) - Pubblicate le nuove regole tecniche - In vigore dal 16 gennaio 2021

Aggiornate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT, integrate fino al termine del periodo di emergenza sanitaria.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2020, il **decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 28 dicembre 2020**, recante le **"Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti"**.

Nel dettaglio, le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT sono contenute negli **allegati 1 e 2** del decreto ed è espressamente sancito che, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, esse siano integrate dalle disposizioni di cui all'art. 2 (Regole tecnico-operative per l'attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, convertito dalla L. n. 70/2020).

Si rammenta, in proposito, che il D.L. n. 183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe") ha disposto la **proroga, fino al 30 aprile 2021, della vigenza delle disposizioni emergenziali Covid** dettate nell'ambito del **processo amministrativo**.

Il decreto, che sostituisce quello precedentemente approvato dal Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, **si applica a decorrere dal 16 gennaio 2021** (quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Tuttavia, il nuovo decreto presidenziale ripropone in sostanza il testo dal precedente d.P.C.S. 22 maggio 2020, n. 134, riproponendone l'intero l'impianto e apportando solo alcune limitate modifiche.

Il d.P.C.S. n. 134/2020 aveva disciplinato il regime transitorio dell'udienza in videoconferenza e, per quanto riguarda le regole tecnico-operative per regime ordinario del PAT, aveva a sua volta recepito in toto quanto dettato dal previgente D.P.C.M. n. 40 del 2016.

L'attuale decreto ha apportato delle modifiche in linea di massima per adeguare il testo delle regole tecnico-operative e delle specifiche tecniche alla sopravvenuta legge di conversione n. 70/2020 dell'art. 4 del decreto legge n. 28/2020, all'art. 28 del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e all'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Altre modifiche del testo sono state introdotte per un adeguamento normativo sulla disciplina della privacy.

Gli **allegati 1 e 2** contengono rispettivamente le regole tecnico-operative e le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, con una disciplina che esula dal regime dell'emergenza Covid-19 e costituisce il corpus normativo tecnico applicabili al regime ordinario del PAT.

L'**allegato 3**, completa dal punto di vista tecnico la previsione dell'art. 2 e contiene le specifiche tecniche per le **udienze da remoto**, anch'esse legate al temporaneo regime di udienza in modalità videoconferenza che sarà vigente sino al termine del periodo di emergenza.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

4. WEB TAX - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - Ambito di applicazione e modalità di versamento - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

1) L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento n. 13185 del 15 gennaio 2021**, ha fornito un articolato chiarimento sulla **web tax**, illustrando il **perimetro applicativo** e le **modalità di versamento**.

L' **"imposta sui servizi digitali" (ISD)** è attualmente disciplinata dall'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), modificato dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Ricordiamo che in precedenza, con la **legge n. 96 del 21 giugno 2017**, di conversione del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, il legislatore italiano aveva introdotto una sorta di "web tax", che in realtà, nonostante il nome, non era un'imposta, ma una procedura di "emersione", facoltativa ed attivabile dai soggetti non residenti rientranti nei requisiti richiesti dalla norma, finalizzata a consentire agli stessi di stabilire in anticipo gli importi dovuti in considerazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

In sostanza era una sorta di procedura di collaborazione destinata ai player del web, volta a definire insieme i profitti astrattamente tassabili nel nostro territorio: profitti non tassabili perché risultava difficile stabilire se gli stessi avessero una **stabile organizzazione** italiana.

Con la **legge 27 dicembre 2017, n. 205** (Legge di Bilancio 2018) è stata introdotta l' **"imposta sulle transazioni digitali"** (ITD) successivamente sostituita, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi 35-50), dall' **"imposta sui servizi digitali"** (ISD).

I commi 35-50 della legge di bilancio 2019 sono stati successivamente modificati dall'art. 1, comma 678 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2019), con l'aggiunta, tra l'altro, del comma 49-bis secondo il quale *"I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale"*.

Dunque anche l' **"imposta sui servizi digitali"** (ISD) verrà abrogata dal momento in cui entrano in vigore le disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

Nelle more dell'entrata in vigore di tali accordi, si prevedono alcuni correttivi all'imposta sui servizi digitali, che si applica dal 1° gennaio 2020, senza avere bisogno dell'emanazione delle relative disposizioni attuative.

L'**ISD (Imposta sui Servizi Digitali)** che è stata **introdotta in Italia dal 1° gennaio 2020** è molto simile alla **DST (Digital Service Tax) proposta dalla Commissione Europea** e già attuata dalla Francia.

Si tratta di una tassa sui ricavi delle società che forniscono certi servizi digitali.

Le soglie minime per definire il perimetro dei soggetti colpiti sono le stesse della proposta della Commissione: si tratta di una tassa al 3 per cento da applicare sui ricavi generati da alcune attività digitali prodotte da imprese con un fatturato globale di gruppo di almeno 750 milioni di euro e con ricavi derivanti da servizi digitali erogati in UE per almeno 5,5 milioni di euro.

Torniamo ad alcune definizioni riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Per **"soggetti passivi dell'imposta"** - come viene specificato nel provvedimento - s'intendono i soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

- a) realizzano **ovunque nel mondo**, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di **ricavi non inferiore a euro 750.000.000**; e
- b) percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di **ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato**, calcolati secondo i criteri individuati nel punto 3 e senza tener conto dei ricavi derivanti dai servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame.

Per **"interfaccia digitale"** (ID) s'intende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell'imposta. Una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi.

Per **"servizi digitali"** s'intendono:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità mirata** (i messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia e la consulta) agli **utenti** (qualsiasi soggetto che si connette, tramite un dispositivo, a una interfaccia digitale) della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La definizione della base imponibile è straordinariamente contorta ed è accompagnata da una **lunga lista di esclusioni**, il che rende evidente il tentativo di colpire essenzialmente i cosiddetti giganti del web, quali: Google, Apple, Facebook e Amazon.

Il Legislatore ha introdotto un'**imposta** con aliquota del **3% sui ricavi** derivanti da determinati **servizi digitali** realizzati da soggetti esercenti **attività d'impresa**, con entrata **in vigore il 1° gennaio 2020**. L'imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali, applicando l'aliquota ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'**anno solare** da ciascun soggetto passivo dell'imposta. I **ricavi** sono assunti **al lordo** dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Sono **esclusi dall'ambito applicativo dell'imposta** i servizi riguardanti:

- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia - da parte del soggetto che la gestisce - di contenuti digitali, servizi di comunicazione o di pagamento;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale per gestire, ad esempio: i sistemi dei regolamenti interbancari, le attività di consultazione di investimenti partecipativi, le sedi di negoziazione all'ingrosso;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati al punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e dei carburanti.

Nella determinazione della **base imponibile** non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nel medesimo anno solare (art. 2359 c.c.).

Un **ricavo** è imponibile se l'utente del servizio digitale è **localizzato nel territorio nello Stato**.

Per considerare un ricavo tassabile, è dunque necessario determinare l'"italianità" della transazione digitale. Il legislatore ha disposto che l'utente che usufruisce del servizio tassabile debba essere su territorio italiano, ossia che il computer/cellulare/smartphone su cui si finalizza il servizio di intermediazione debba avere un **indirizzo di protocollo Internet (IP) geolocalizzato in Italia** o debba essere comunque localizzabile nel nostro paese.

Secondo la Relazione Tecnica al provvedimento, la tassa dovrebbe produrre entrate aggiuntive per 708 milioni già a partire dal 2020.

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti, in generale, al versamento dell'imposta **entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili**, con dichiarazione da presentarsi entro il 16 marzo.

In sede di **prima applicazione**, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 deve essere versata **entro il 16 marzo 2021** e la relativa dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 aprile 2021** (art. 2, D.L. n. 3 del 15 gennaio 2021, recante "*Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributarî*").

Il pagamento va eseguito tramite **modello F24** con i codici tributo che l'Agenzia fornirà con una separata risoluzione, ma i non residenti che non dispongono di conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, e che non possono eseguire il pagamento tramite modello F24, possono effettuare il versamento con **bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato** al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.

Il provvedimento definisce anche gli obblighi contabili che i soggetti passivi sono tenuti a rilevare mensilmente e annualmente, i prospetti analitici da redigere, la documentazione da tenere e le modalità di conservazione.

2) Sull'opportunità di introdurre una simile imposta vi è da vari anni un ampio dibattito a livello internazionale. In particolare il tema dell'**erosione della base imponibile nazionale** e dello **spostamento dei profitti** (c.d. BEPS - *Base Erosion Profit Shifting*) è oggetto di un articolato lavoro in sede OCSE, che sta coinvolgendo 135 paesi.

Pur partecipando a tale lavoro congiunto in sede OCSE, l'Italia per il momento ha tuttavia seguito la decisione della Francia di introdurre una **autonoma imposta nazionale**, in assenza di un accordo in sede internazionale.

L'introduzione di tali imposte è stata oggetto di **critiche da parte del governo Usa**, dal momento che alcune delle "big-tech" colpite sono statunitensi.

In tale contesto, il comma 49-bis della L. n. 145/2018 (introdotto dalla legge di bilancio 2020), che abbiamo riportato sopra, prevede significativamente che **la stessa imposta sarà abrogata** dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tassazione dell'economia digitale, quali deriveranno dagli **accordi raggiunti in sede internazionale**.

Se non si arriverà ad una web tax basata su una **"intesa globale in sede OCSE-G20 entro il primo semestre 2021"** la Commissione Europea presenterà una proposta per una **"digital tax europea"**. Lo ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, in audizione in remoto da Bruxelles davanti alle commissioni riunite Finanze e Politiche Ue della Camera del Parlamento italiano.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dal sito Assonime clicca qui.](#)

5. WEB TAX - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - Approvato il nuovo modello di dichiarazione DST

Con il **provvedimento n. 22879 del 25 gennaio 2021** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello DST (Digital Services Tax)**, per la **dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali**, le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

L'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 16, ha introdotto questa nuova imposta con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati **servizi digitali** realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa, di cui abbiamo parlato nel punto precedente della presente newsletter.

Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, va presentato in via telematica direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (recante regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

6. IMBALLAGGI - Rinvio dell'obbligo di etichettatura secondo norme UNI

Il **Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183** (c.d. *"Milleproroghe"*) - oltre a prorogare **fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19 precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 - all'articolo 15, comma 6, contiene la **sospensione dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI**: *"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*.

Ricordiamo che il citato comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che *"5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione"*.

Si tratta, dunque, di una **sospensione fino al 31 dicembre 2021** dell'obbligo relativo all'applicazione dell'etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle **norme tecniche UNI applicabili** e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, prevista per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Ma attenzione, restano, in ogni caso, fermi gli altri **obblighi indicati dal secondo periodo** del comma 5 dello stesso articolo 219 dello stesso D.Lgs. 152/2006 (e quindi non soggetti a sospensione), in base al quale i produttori hanno l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la **natura dei materiali di imballaggio utilizzati**, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione".

7. RIUTILIZZO DEI RIFIUTI - Dalla Commissione il nuovo formato con i dati da comunicare

Dalla Commissione europea arrivano i **nuovi formati da utilizzare per la comunicazione dei dati sul riutilizzo dei rifiuti** a norma della **direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008**, che detta una metodologia comune per la comunicazione delle informazioni al fine di monitorare e facilitare l'attuazione delle misure a livello europeo.

Con la **Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione del 18 dicembre 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 10 del 12 gennaio 2021, si stabilisce che gli Stati membri dovranno comunicare i dati e trasmettere la relazione sul controllo della qualità relativa all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE utilizzando i seguenti due formati: uno da utilizzare per la **comunicazione dei dati qualitativi sul riutilizzo** (lettera A) e l'altro per la **comunicazione dei dati quantitativi sul riutilizzo** (lettera B).

All'articolo 1 della decisione (UE) 2021/19 si stabilisce, infatti, che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dovranno **misurare il riutilizzo dei rifiuti** effettuando un **monitoraggio qualitativo e quantitativo** delle misure sul riutilizzo.

Il **monitoraggio qualitativo** comprende l'individuazione e la descrizione delle misure sul riutilizzo e una valutazione dei relativi impatti o effetti previsti sulla base dei dati disponibili.

Il monitoraggio qualitativo è **effettuato ogni anno**.

Il **monitoraggio quantitativo** è effettuato **misurando il riutilizzo** generato dagli operatori del riutilizzo o dai nuclei familiari mediante uno dei seguenti metodi o una combinazione di tali metodi o ancora qualsiasi altro metodo equivalente in termini di pertinenza, rappresentatività e affidabilità:

a) misurazione diretta del riutilizzo mediante un dispositivo di misurazione per determinare la massa dei prodotti riutilizzati;

b) calcolo del bilancio di massa del riutilizzo sulla base della massa in entrata e in uscita di prodotti nelle operazioni di riutilizzo;

c) questionari e interviste con gli operatori del riutilizzo o i nuclei familiari;

d) diari di persone che registrano o annotano periodicamente informazioni sul riutilizzo.

Il **monitoraggio quantitativo** per una data categoria di prodotti dovrà essere **effettuato almeno una volta ogni tre anni**.

Viene infine raccomandato dalla Commissione agli Stati membri di adottare misure adeguate per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati relativi al riutilizzo e che la misurazione del riutilizzo effettuata conformemente alla metodologia comune si basi su un campione rappresentativo della popolazione o degli operatori del riutilizzo o dei nuclei familiari, a seconda dei casi.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione 2021/19 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2008/98/CE clicca qui.](#)

8. RATING DI LEGALITA' - La valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale - Documento dei commercialisti

La Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno pubblicato un documento dal titolo "**Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale**" al fine della valorizzazione dello strumento.

Dal 20 ottobre 2020 sono operative le modifiche dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al regolamento che disciplina **il Rating di Legalità**.

Data l'importanza di questo strumento e la necessità di una sua maggiore valorizzazione, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti, nel documento ripercorrono **l'evoluzione normativa** del Rating di Legalità fin dal 2012, anno della sua introduzione, descrivendone le caratteristiche, individuandone i destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e i enti che lo ottengono.

Nel documento viene, tra l'altro, evidenziata la **centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici**, vero *trait d'union* tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di

questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall'altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l'imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

9. SUPERBONUS 110% - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC - Ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Secondo quanto disposto dal **comma 14 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, i **tecnici abilitati** che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione di responsabilità civile** con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni.

La norma in esame ha stabilito che in ogni caso **il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell'attività prestata.

Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 24/E del 8 agosto 2020**, al paragrafo 8.2 ha chiarito che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con **massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi** oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500.000 euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Con la successiva **circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020**, al punto 6.4.2. la stessa Agenzia ha precisato che la disposizione di cui al comma 14 del citato art. 119 **non riguarda l'attività di assistenza fiscale e l'apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti abilitati) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 31 maggio 1999.

L'articolo 119, comma 11, prevede che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile **con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro**.

La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 30/E/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 24/E/2020 clicca qui.](#)

10. SUPERBONUS 110% - SANZIONE PER IL RILASCIO INFEDELE DEL VISTO DI CONFORMITA' - Ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Secondo quanto disposto dal comma 11, dell'articolo 119 del **D.L. n. 34/2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al successivo

articolo 121, il contribuente richiede il **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.**

Con la **circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020**, al punto 6.5. l'Agenzia delle entrate ha tenuto a precisare che la **sanzione applicabile per visto di conformità infedele**, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 sulle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al comma 11 dell'articolo 119 del decreto Rilancio è quella prevista dal primo periodo dell'articolo 39, comma 1, lettera a) che prevede: «*ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582*».

Ha inoltre fatto presente che trova applicazione tutta la disciplina prevista nell'ambito del visto di conformità, come, ad esempio, l'articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, che prevede, in caso di **ripetute violazioni** ovvero di **violazioni particolarmente gravi**, la **sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni.**

In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è, inoltre, prevista **l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

La stessa Agenzia ha poi ricordato, a titolo di esempio, quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 39 del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è **sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi**, quando sono commesse gravi e **ripetute violazioni di norme tributarie o contributive** e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la **revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza**; nei casi di particolare gravità è disposta la **sospensione cautelare.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 30/2020 clicca qui.](#)

11. DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA - Dettate nuove norme integrative e correttive al D.Lgs. n. 209/2005

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021, il **decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187** recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa*".

Il decreto, con la sostituzione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), ha modificato, tra l'altro, l'articolo che definisce l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa; in particolare si stabilisce che le **attività di distribuzione assicurativa** consistono nel:

- fornire consulenza, in materia di contratti di assicurazione,
- proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione,
- concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Tra le attività è inclusa la **fornitura di informazioni** relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

Il decreto, inoltre:

- modifica, con la modifica agli articoli 109-bis, 110, 111, 112, 113 e 114 del D.Lgs. n. 209/2005, i requisiti per la **reiscrizione al registro per l'intermediario che sia stato cancellato a seguito del provvedimento di radiazione**;
- prevede, con la modifica all'art. 120-quinquies del D.Lgs. n. 209/2005, la possibilità per l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, di applicare le misure cautelari e interdittive previste dal codice delle assicurazioni private, ivi incluso il potere di vietare la vendita.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. ACCISE - Prorogata al 28 febbraio la nuova modalità di pagamento tramite il portale OPERA

Con **determinazione n. 24552 del 25 gennaio 2021** l'Agencia delle Dogane ha fornito indicazioni sul **portale OPERA** (*Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica*) per il pagamento dei **tributi accise, dogane e monopoli** tramite il **canale pagoPA**.

La determinazione richiama la decorrenza del 13 novembre 2020 riguardante l'introduzione del portale. In particolare si prevede che la determinazione direttoriale n. 413976 del 13 novembre 2020 entri in vigore il **28 febbraio 2021** per quanto riguarda il solo **settore accise**.

Ricordiamo che è attualmente disponibile, nel sito istituzionale dell'Agencia delle Dogane, una nuova sezione denominata **OPERA** (*Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica*) che consente di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati dall'Agencia, tramite la piattaforma pagoPA.

Questo nuovo strumento di pagamento **affianca quelli tradizionali**, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

I tributi gestiti da OPERA sono raggruppati nelle **tre aree Accise, Dogane e Monopoli** (Giochi e Tabacchi) e a ciascuna area appartengono due o più categorie o settori d'imposta.

L'operatore/utente può scegliere l'area e/o la categoria d'interesse per visualizzare l'elenco dei debiti precostituiti dal sistema riconducibili alla sua posizione debitoria.

Inoltre può selezionare uno o più debiti presenti nell'elenco e aggiungerli al carrello dei pagamenti; con l'attivazione del pulsante "*completa il pagamento*" è indirizzato sulla piattaforma pagoPA dove dovrà:

- indicare un **indirizzo mail** su cui ricevere la comunicazione sull'esito della transazione;
- scegliere la **modalità di pagamento** tra le proposte (carta di credito\debito, conto corrente, altre modalità di pagamento come ad esempio PayPal);
- **confermare il pagamento**.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 24552/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale OPERA clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la Guida operativa clicca qui.](#)

13. CATASTO - Dal 1° febbraio 2021 debutta il SISTEMA INTEGRATO DEL TERRITORIO (SIT)

A decorrere **dal 1° febbraio 2021** sarà attivato progressivamente sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato **Sistema Integrato del Territorio (SIT)**, per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agencia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata.

Lo ha disposto l'Agencia delle Entrate con **provvedimento del 26 gennaio 2021, Prot. 24383/2021**.

Il provvedimento prevede l'**attivazione progressiva** del **Sistema Integrato del Territorio (SIT)**, nel quale sono conservati gli **atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo dell'Agencia delle Entrate**.

Per "**Atti catastali**" si intende: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il **Nuovo Catasto Terreni** e il **Nuovo Catasto Edilizio Urbano**.

Per "**Elaborati catastali**" si intende: le planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico.

Il provvedimento disciplina anche le **modalità di visura e consultazione di atti e elaborati catastali**, sia presso gli uffici dell'Agencia, sia per via telematica, nonché le **modalità di accesso telematico alla base dei dati catastali** da parte dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

Le **visure per via telematica** sono effettuate tramite:

a) i servizi ad accesso diretto disponibili sul sito internet istituzionale dell'Agazia, previa accettazione delle condizioni di servizio e pagamento dei tributi dovuti;

b) i servizi disponibili nell'area ad accesso autenticato del sito internet istituzionale, previa adesione alle condizioni di servizio e pagamento dei tributi dovuti.

La consultazione telematica effettuata in esenzione da tributi, in virtù di espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente tramite accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale disponibili nell'area autenticata del sito internet dell'Agazia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.

In merito alla **consultazione delle planimetrie** delle unità immobiliari urbane essa è consentita a richiesta:

- del proprietario,
- del possessore,
- di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare
- di chi può dimostrare di agire per conto di questi.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 24383/2021 clicca qui.](#)

14. ETICETTATURA IMBALLAGGI - Le linee guida CONAI alla normativa applicabile - Il tool online e-tichetta

L'art. 3 comma 3, lettera c) del **decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116**, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ha apportato **modifiche al comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs. n. 152/2006** (Codice Ambientale), in tema di "**Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio**".

La formulazione dell'obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell'obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle **tempistiche per conformarsi all'obbligo**.

1) Alla luce della pubblicazione del D.Lgs. n. 116/2020, che rende **l'etichettatura ambientale degli imballaggi obbligatoria**, CONAI (*Consorzio Nazionale Imballaggi*) mette a disposizione delle imprese le "**Linea Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi**" (anche in versione inglese).

La Linea Guida - si legge nella presentazione - nasce come pubblicazione in grado di offrire le risposte ai dubbi interpretativi sul dettame normativo in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi e indirizzare alla corretta applicazione dello stesso.

Le Linee guida, oltre alle FAQ di riferimento sull'etichettatura, parte dall'approccio all'etichettatura ambientale con sunti e chiarimenti sulla normativa applicabile.

Chiarisce la distinzione fra imballaggio riciclabile o compostabile ed i casi in cui gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata.

Un capitolo a parte riguarda i contenuti dell'etichettatura ambientale.

2) Visto il crescente interesse da parte delle aziende sul tema dell'etichettatura ambientale, CONAI ha messo a punto un **nuovo tool online: e-tichetta**, interamente dedicato all'etichettatura ambientale degli imballaggi, che da metà gennaio è a disposizione delle aziende per guidarle nell'adozione di un sistema di etichettatura omogeneo, conforme alle richieste di legge e chiaro per i consumatori finali.

Lo strumento ha l'obiettivo di guidare passo passo le aziende ad adottare un sistema di etichettatura corretto, omogeneo, conforme ai requisiti di legge, e che riesca a dare informazioni e indicazioni utili ai consumatori finali.

LINK:

[Per un approfondimento e per scaricare il testo delle linee guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 116/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito e-tichetta clicca qui.](#)

15. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - Le osservazioni del Garante privacy sul nuovo schema di regolamento - Precisato l'ambito di applicazione delle regole

Nella newsletter n. 472 del 25 gennaio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver espresso, in data 10 dicembre 2020 (R.P. n. 160), **parere favorevole** al Ministero dello sviluppo economico su una **versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (RPO)**, il servizio che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono.

L'Autorità tuttavia ha chiesto di precisare che le nuove regole **valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore**. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell'interessato. Con il regolamento si dà attuazione alla riforma che prevede la possibilità per gli abbonati di iscriversi nel Registro **tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili**, che siano o meno riportate negli elenchi.

La nuova versione adegua il testo ai rilievi avanzati nei diversi pareri resi in materia dal Consiglio di Stato, dall'AGCOM, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e da quello per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni rese dal Garante nel precedente parere sull'RPO del 2019.

L'Autorità ha chiesto però di **correggere il testo** laddove individua tra gli ambiti di applicazione del regolamento i trattamenti di dati effettuati tramite "**l'impiego del telefono**".

Occorre rispettare, precisa l'Autorità, la versione originaria dello schema, sulla quale il Garante ha reso il suo precedente parere, che si riferiva, per il telemarketing, **solo ai trattamenti effettuati "mediante operatore umano con l'impiego del telefono"**.

L'articolo 130 del Codice (legge n. 5/2018), infatti, nel disciplinare tutte le comunicazioni indesiderate, distingue tra comunicazioni effettuate **con modalità automatizzate** (commi 1 e 2) e comunicazioni **con l'intervento dell'operatore** (comma 3).

Il decreto in esame, si inserisce solo ed esclusivamente in questa seconda categoria. Pertanto il Garante precisa come, allo stato attuale, **non sia giuridicamente corretto estendere l'ambito dell'RPO anche alle comunicazioni automatizzate**, che prevedono sempre il consenso dell'interessato per il loro carattere invasivo.

LINK:

[Per consultare il testo del parere del Garante del 10 dicembre 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del parere del Garante del 30 aprile 2019 clicca qui.](#)

16. GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - I doveri di amministratori e sindaci - Una prima pronuncia del Tribunale di Milano sull'art. 2086 del Codice civile

Le **Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano, con il provvedimento del 18 ottobre 2019 (RG 9119/2019)**, hanno accolto la denuncia per gravi irregolarità nella gestione presentata dal collegio sindacale di due società per azioni (controllante e controllata), gestite dal medesimo amministratore unico, cui veniva addebitata la violazione degli obblighi di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla verifica della continuità aziendale e di attivarsi senza indugio per adottare i rimedi per il superamento della crisi.

Il Tribunale, constatata la situazione di crisi delle società e l'inerzia dell'amministratore unico, ne ha disposto la revoca, nominando un amministratore giudiziario.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che gli interventi predisposti dall'amministratore, in assenza di un piano industriale o di ristrutturazione del debito, configurano "mere possibilità" di superamento della crisi e denotano "condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'articolo 2086 c.c."

Il corretto adempimento di tali obblighi presuppone invece, accanto alla diagnosi della crisi, una **pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale**, che trova espressione nel piano di risanamento.

La sentenza conferma la sussistenza di un sistema di monitoraggio e gestione della crisi interno alla società, che si configura attraverso gli obblighi posti in capo agli organi sociali dall'art. 2086 c.c. e si completa con il rimedio dell'art. 2409 c.c., come già previsto in precedenza per le società a controllo pubblico.

Questa sentenza merita attenzione per più motivi:

- a) perché costituisce una delle prime pronunce che applica il nuovo art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, che **sancisce l'obbligo per gli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi all'impresa anche per prevenire la crisi**;
 - b) perché costituisce anche la prima applicazione del **dovere di denuncia dei sindaci** ex art. 2409 c.c. per l'inosservanza da parte degli amministratori dei nuovi obblighi previsti dall'art. 2086 c.c.;
 - c) perché consente di svolgere alcune riflessioni sull'**efficacia degli strumenti di allerta e prevenzione interni al diritto societario**, già in vigore, in relazione alle misure esterne di allerta previste dal Codice della crisi, la cui entrata in vigore è rinviata al 1 settembre 2021, a causa dell'emergenza Covid-19.
- (Fonte: *Assonime*)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento del Tribunale di Milano clicca qui.](#)

17. GLI STRANIERI NEL MERCATO DEL LAVORO - Pubblicata la nota semestrale 2020

La pandemia da Covid-19 ha causato una riduzione del numero degli occupati anche tra i cittadini comunitari ed extra comunitari. Complessivamente si sono persi, rispetto al 2019, circa 260 mila contratti relativi ai cittadini stranieri.

Il **Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali** ha pubblicato, il 25 gennaio 2021, la **Nota semestrale 2020 sugli stranieri nel mercato del lavoro**.

Curata dalla Direzione Generale dell'**Immigrazione** e delle politiche dell'**integrazione** del **Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali** e realizzata da **Anpal Servizi Spa**, è un aggiornamento ai primi due trimestri del 2020 dei principali dati di scenario contenuti nel X Rapporto Annuale pubblicato lo scorso luglio. Utilizza come fonti la Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) e il Sistema Informativo delle **Comunicazioni Obbligatorie** (SISCO).

Nel II trimestre 2020 i dati mostrano un prevedibile peggioramento delle condizioni occupazionali rispetto al II trimestre 2019: **l'impatto della pandemia da SARS-COV-2** sull'economia italiana ha causato una riduzione del numero degli occupati sia tra gli italiani (- 583.500) che tra i cittadini Ue (-67 mila unità) e extra Ue (-190 mila e 330 unità).

In diminuzione anche i flussi in entrata nel lavoro dipendente e parasubordinato registrati dal Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie. Complessivamente si sono persi, tra il II trimestre 2019 e il II trimestre 2020, più di 1,4 milioni di contratti, di cui circa 260 mila relativi ai cittadini stranieri.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

18. LAVORO AGILE - Nominati i membri dell'Osservatorio e della Commissione tecnica

Come previsto dall'articolo 263 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), il ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, con **decreto del 20 gennaio 2021**, ha nominato i **componenti dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e i membri della Commissione tecnica a supporto dell'Osservatorio stesso**.

Il loro mandato ha durata triennale rinnovabile una volta. Le competenze e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dal **decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 4 novembre 2020**.

La partecipazione all'Osservatorio nazionale del lavoro agile non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 20 gennaio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 4 novembre 2020 clicca qui.](#)

19. ALBI PROFESSIONALI - Fissate regole e tempistica per le comunicazioni all'Anagrafe tributaria

Con **provvedimento del 27 gennaio 2021, Prot. 26004/2021**, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la **modalità di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo**, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605.

Al fine di garantire la consistenza e coerenza del relativo archivio nonché l'efficace monitoraggio dell'adempimento, la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l'anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.

L'obbligo di comunicazione resta sempre in capo agli **Ordini professionali territoriali**, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio Nazionale ma quest'ultimo, per qualunque motivo, non abbia trasmesso i dati all'Agenzia delle Entrate.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli Ordini territoriali e a tutti i Consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento e dei suoi allegati clicca qui.](#)

20. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Al via con gli acquisti effettuati dal 1° febbraio

Con un **comunicato stampa del 30 gennaio 2021**, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che **dal prossimo 1° febbraio** gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

La Lotteria ha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende.

Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende.

A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Con **determinazione interdirettoriale del 29 gennaio 2021, Prot. 32051/RU** - emanata ad integrazione della determinazione n. 80217/RU del 5 marzo 2020 - sono state fissate, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, le **regole per il funzionamento della Lotteria**.

LINK:

[Per saperne di più dal comunicato stampa del Ministero clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione 32051/RU clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Nuove regole in materia di trasparenza e raccolta delle adesioni

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, due delibere della **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) entrambe del 22 dicembre 2020, riguardanti, rispettivamente:**

- Le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, e
- Il Regolamento delle seguenti forme pensionistiche complementari:

- a) **fondi pensione** negoziali;
- b) fondi pensione aperti;
- c) piani individuali pensionistici (PIP);
- d) fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita.

La delibera regola le modalità di accesso ai Fondi pensione complementari, **in vigore dall'1 maggio 2021.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa della COVIP clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle due delibere clicca qui.](#)

2) SUPERBONUS 110% - ONLINE IL SITO PER L'INVIO DEI QUESITI

E' attivo un sito internet, voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, **dedicato al Superbonus 110%**, dove è possibile:

- reperire tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione,
- interpellare una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti) a cura dell'Agenzia delle Entrate e dell'ENEA, con la possibilità di inviare i propri quesiti.

Ricordiamo che l'incentivo, introdotto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*") e creato al fine di rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (**Ecobonus**) o per quelli di adeguamento antisismico (**Sismabonus**) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

3) EMERGENZA COVID-19 - COMUNICAZIONE MEDICO COMPETENTE - Sospeso per l'anno 2021 il termine di invio dati allegato 3B

L'INAIL, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale ha reso noto che, con **nota del 14 gennaio 2021, Prot. 1330**, il Ministero della Salute ha **sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell'anno, per l'invio tramite la piattaforma informatica INAIL "Comunicazione medico competente" dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2020.**

Ricordiamo secondo quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di **rischio dei lavoratori**, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

La sospensione è concessa considerato il carico di lavoro dei medici competenti, delle difficoltà della situazione legata alla gestione della emergenza **Covid-19**, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

4) IMPRESE AGRICOLE - Esonero contributivo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021, il **decreto 10 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con cui si riconosce, a favore delle imprese appartenenti alle **filieri agrituristiche**, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, l'**esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'**INPS** in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) CONSOB - FISSATO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2021

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021, la **delibera della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) del 22 dicembre 2020, n. 21659** con la quale viene determinata la **contribuzione dovuta per l'esercizio 2021**, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, da parte delle banche, degli intermediari finanziari, degli agenti di cambio, delle società di revisione, ecc.

I soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'esercizio 2021, la somma dovuta e il termine entro cui eseguire il versamento sono indicati nel dettaglio nella Tabella allegata all'art. 3 della delibera.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

6) MOVIMPRESE - L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELL'IMPREDITORIA ITALIANA

Circa **292.000 iscrizioni** e **273.000 cessazioni al Registro delle imprese nel 2020**, con un saldo che fa segnare un **+0,32%**.

L'andamento demografico dell'impreditoria italiana è apparso, lo scorso anno, complessivamente caratterizzato da una diffusa incertezza sull'evoluzione della pandemia.

Il risultato, secondo i dati **Unioncamere/Infocamere**, è che **le imprese nate nel 2020 sono state 292.308**. A fronte di queste, nello stesso periodo le imprese che **hanno definitivamente chiuso sono state 272.992**.

A fine dicembre 2020, pertanto, lo stock complessivo delle imprese esistenti ammontava a **6.078.031 unità**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere / Infocamere clicca qui.](#)

7) STARTUP INNOVATIVE - TUTTI I DATI AL 1° GENNAIO 2021

È online la **nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale** dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto, che presenta **dati aggiornati al 1° gennaio 2021**, è frutto della collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per la Politica Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Il rapporto offre una vasta panoramica sul mondo delle startup, a quasi otto anni dalla sua introduzione (D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012), e costituisce uno dei pilastri dell'esteso sistema di monitoraggio curato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico.

Le startup iscritte al 1° gennaio 2021 sono 11.899, il 3,2% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

La **Lombardia** ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,0%).

La regione con la maggiore densità di imprese innovative è il **Trentino-Alto Adige**, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il report del quarto trimestre 2020 clicca qui.](#)

8) ACCORDI DI SVILUPPO - STANZIATI 70 MILIONI DI EURO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato i decreti che autorizzano **un Accordo di sviluppo e 16 Accordi per l'Innovazione** tra il Ministro dello sviluppo economico, le aziende coinvolte e le Regioni **Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto**.

Gli Accordi puntano a favorire la **competitività** del territorio e l'**occupazione** attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico.

Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa **270 milioni** di euro, a sostegno dei quali il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione circa 70 milioni di euro di agevolazioni.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) INVALIDI - AL VIA IL NUOVO SERVIZIO DI QR-CODE DELL'INPS

Il **QR-Code** dell'**invalidità civile** è un nuovo servizio dell'**INPS** che permette di attestare lo **status di invalido** direttamente dallo smartphone o dal tablet, **senza bisogno del** verbale sanitario.

Le persone con disabilità possono così accedere alle agevolazioni e ai benefici in modo più semplice e veloce.

Il QR-Code è un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili.

Garantisce informazioni sempre attendibili in quanto è associato all'interessato, e non a uno specifico verbale, ed è sempre aggiornato a seguito di verbali definitivi di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela.

Il servizio è utilizzabile solo per le situazioni di invalidità riconosciute a seguito di sentenza giudiziaria e i verbali emessi **in data successiva al 1° gennaio 2010**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) SRL SEMPLIFICATE - Pubblicati i numeri aggiornati al 2020

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in adempimento all'obbligo di legge stabilito dall'articolo 3 del D.L. 1/2012, ha pubblicato i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata sul proprio sito istituzionale, registrate e iscritte al 31 dicembre 2020.

LINK:

[Per prendere visione dei dati pubblicati dal CNN clicca qui.](#)

11) IL MERCATO DEL LAVORO - DATI E ANALISI DEL MINISTERO DEL LAVORO E BANCA D'ITALIA

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** e la **Banca d'Italia** hanno avviato una collaborazione al fine di produrre analisi periodiche sulla base dei dati amministrativi delle Comunicazioni obbligatorie, relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze.

Il **primo numero** analizza l'andamento delle **posizioni lavorative nel 2020** ed in particolare le tendenze nazionali e locali.

Nonostante l'ampiezza della crisi in atto, il bilancio complessivo del 2020 è solo lievemente negativo, ma si evidenziano andamenti eterogenei tra tipologie contrattuali, settori e territori.

I **contratti a tempo indeterminato** hanno continuato ad aumentare, per effetto della dinamica ancora positiva delle trasformazioni e del blocco dei licenziamenti.

Il calo delle posizioni a termine e dell'**apprendistato**, legato alle difficoltà in alcuni settori - in particolare il turismo - accentua le difficoltà dei giovani e delle donne ad accedere al mercato del lavoro.

Rispetto alla media nazionale le regioni del Nord fanno registrare perdite occupazionali più marcate, mentre in molte aree del Mezzogiorno il saldo è lievemente positivo.

LINK:

[Per prendere visione del Bollettino n. 1 clicca qui.](#)

12) LAVORATORI DOMESTICI - FISSATI GLI DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2021

Con **circolare n. 9 del 25 gennaio 2021**, L'INPS ha reso noti gli **importi dei contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici** a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del - 0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.

Conseguentemente, per l'anno 2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici.

Il documento chiarisce, inoltre, che per il 2021 non c'è nessun cambiamento per quanto riguarda i valori delle fasce di retribuzione per calcolare i contributi dovuti.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2021 clicca qui.](#)

13) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Dal 1° gennaio 2021 allo 0,55%

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2021, il **decreto 30 dicembre 2020** del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiorna il **tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° gennaio 2021**, nella misura pari a - 0,45%, dallo stesso periodo, e pertanto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari allo 0,55%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) PIANO STRATEGICO-OPERATIVO NAZIONALE DI PREPARAZIONE E RISPOSTA A UNA PANDEMIA INFLUENZALE (PanFlu) 2021-2023

La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. Atti n. 11/CSR) ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "**Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023)**", messo a punto dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Il documento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021 (Supplemento Ordinario n. 7).

Sullo stesso documento sono stati acquisiti i pareri resi dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dal Consiglio Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore di Sanità.

Le lezioni apprese dalla pandemia SARS-CoV-2 sono state utili per la messa a punto di piani pandemici influenzali e, in prospettiva, per la risposta ad altri patogeni capaci di causare epidemie e pandemie.

La pandemia che ha colpito il mondo nel corso del 2020 ha confermato, con la sua imprevedibilità, che bisogna essere il più preparati possibile ad attuare le misure di contenimento e prevenzione sul piano locale, nazionale e globale.

LINK:

[Per consultare il testo del documento clicca qui.](#)

15) NUOVO NUMERO DELLA NEWSLETTER "MOSAICO EUROPA" - REGISTRI DELLE IMPRESE E LA PANDEMIA

E' disponibile il **secondo numero del 2021 di Mosaico Europa**, la newsletter quindicinale focalizzata sui temi europei di prioritario interesse per le **Camere di commercio** e concepita per essere destinata ad una capillare diffusione presso le realtà locali del sistema camerale.

Il notiziario è realizzato da **Unioncamere Europa**, l'associazione delle Camere di commercio italiane a Bruxelles. Apre il numero l'intervista a Antti Riivari, presidente di European Business Registry Association (EBRA).

Ricordiamo che la Newsletter "**Mosaico Europa**", si propone di fornire informazioni sulle novità legislative europee, unitamente a schede di approfondimento sulle tematiche europee d'interesse; in *Spazio Europa* sono disponibili le edizioni settimanali degli strumenti di monitoraggio legislativo e di monitoraggio bandi.

LINK:

[Per scaricare il testo del secondo numero del 2021 di Mosaico Europa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le precedenti pubblicazioni di Mosaico Europa clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... HA AVUTO AVVIO LO SPORTELLO DIGITALE UNICO !

Ha avuto avvio lo **Sportello Digitale Unico**, istituito e disciplinato dal **Regolamento comunitario n. 1724/2018 del 2 ottobre 2018**.

Si completa così il progetto inaugurato due anni fa, l'11 dicembre 2018, con l'entrata in vigore del citato regolamento europeo.

L'11 dicembre 2018 prendeva, infatti, vita l'iniziativa del **Single Digital Gateway (Sportello unico digitale)** con l'obiettivo di fornire a cittadini e imprese dell'Unione europea un unico punto di accesso attraverso cui ricevere **informazioni sulle regole vigenti a livello nazionale e europeo in materia di impresa, lavoro e pensione, istruzione, salute, viaggi, gestione dell'impresa e tassazione** e ricevere assistenza per la fruizione delle informazioni e delle procedure.

Il progetto è destinato ad ampliarsi. **Entro il 2023 sarà possibile gestire online più di venti procedure amministrative**, tra cui i certificati di nascita, le dichiarazioni dei redditi e le iscrizioni all'università, la richiesta di prestazioni pensionistiche, senza alcuna documentazione cartacea. Per garantire un costante miglioramento e una continua implementazione, inoltre, sarà possibile fornire anche un feedback sulla qualità delle informazioni o del servizio ricevuti.

Lo scopo di questa nuova realizzazione - come si legge dal comunicato stampa di Unioncamere - è quello di **favorire la mobilità per cittadini ed imprese all'interno dell'Unione**, attraverso un nuovo strumento in grado di comunicare con gli utenti utilizzando un linguaggio meno burocratico, all'insegna della semplificazione.

Lo Sportello costituisce infatti il punto di riferimento per:

- **accedere a informazioni aggiornate** e facilmente comprensibili nella lingua nazionale di ciascun Paese;
- **essere indirizzati ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni** e ricevere aiuto attraverso i diversi centri di assistenza.

L'avvio dello Sportello Digitale Unico coinvolge anche **Unioncamere**, poiché - in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva Servizi (la direttiva 2006/123/CE) - **www.impresainungiorno.gov.it** è il **Punto Singolo di contatto nazionale (PSC)** attraverso il quale imprese e professionisti accedono alle informazioni relative alla prestazione occasionale e temporanea di servizi e/o all'esercizio del diritto di stabilimento negli stati membri dell'Unione Europea.

Il portale *Impresainungiorno* è anche uno dei servizi di assistenza a cui imprese e cittadini, in caso di dubbi sulla normativa da applicare o di problemi per l'accesso ad una procedura, sono indirizzati direttamente attraverso il portale **Your Europe** (diventato, ora, Sportello Digitale Unico dell'UE).

In Italia, lo Sportello Digitale Unico coinvolge **19 siti web** e **sei centri di assistenza** e il **Dipartimento per le Politiche europee** assicura il raccordo con la Commissione europea delle amministrazioni nazionali coinvolte.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento n. 1724/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale Your Europe clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sullo sportello unico digitale e scaricare il video realizzato dalla Commissione europea clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 18 al 30 Gennaio 2021)**

1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 10 dicembre 2020: Riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Delibera 22 dicembre 2020: Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Delibera 22 dicembre 2020: Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) CONSOB - Delibera 22 dicembre 2020: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 21659). (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Legge 29 gennaio 2021, n. 6: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 172/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

8) Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7: Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 23 gennaio 2021: Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 18 al 30 Gennaio 2021)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 8976] (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 101 del 12 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 29 del 28 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 29 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

IMPOSTA DI BOLLO NOVITA' EDITORIALE



1) E' stata pubblicata la **versione aggiornata al 1° gennaio 2021** dell'eBook a cura di **CLAUDIO VENTURI**, "**L'applicazione dell'imposta di bollo - Dalla marca al bollo digitale**".

Nell'eBook viene analizzato il contenuto del **D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972**, recante la "**Disciplina dell'imposta di bollo**", illustrandone nel dettaglio i contenuti e cercando anche di evidenziare i vari cambiamenti che anche questa imposta ha subito nel tempo fino a "dematerializzarsi".

Oltre alla disciplina vengono illustrate le modalità di pagamento, gli effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta e le relative sanzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari pubblici.

Completa il volume un ampio e prezioso "Elenco dei documenti in esenzione dall'imposta di bollo", con riportati, per ogni voce, gli estremi della norma che prevede l'esenzione.

LINK:

[Per consultare l'indice degli argomenti trattati clicca qui.](#)



2) E' stata, inoltre, pubblicata la **versione aggiornata al 1° gennaio 2021** di un secondo eBook a cura di **CLAUDIO VENTURI**, dal titolo: "**L'imposta di bollo - Casi pratici di applicazione**".

A differenza del primo eBook, più teorico e di carattere generale, questo secondo eBook ha un taglio più pratico e tratta nel particolare i **casi pratici** su come e quando applicare l'imposta di bollo su **atti, documenti, istanze, fatture elettroniche, documenti bancari, cambiali, scritture contabili, atti e documenti delle società cooperative, degli Enti del Terzo settore e delle Start-up e PMI innovative.**

LINK:

[Per consultare l'indice degli argomenti trattati clicca qui.](#)

... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?

... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)